

# COMUNE DI CASAMARCIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 27/04/2023

**OGGETTO: “Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente dei veicoli fino a 9 posti”**

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** e questo giorno **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle **ore 20.30** si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge presso la sala delle adunanze, trasmesso in modalità streaming. Alla **prima** convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO Primiano Clemente			Presente	Assente	
			X		
CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. FOGLIA Luigia	X		6. VECCHIONE Angelo	X	
2. MUTO Pietro	X		7. BRANCACCIO ROSALBA	X	
3. FOGLIA Anna	X		8. RUOTOLO SABATINO	X	
4. GALEOTA Maria	X		9. MANZI Andrea	X	
5. ALFANO Andrea	X		10. CAPORASO Salvatore	X	
			11. DE STEFANO Carmela	X	
			12. COPPOLA Clemente	X	
Assegnati n. 13	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri://///				
			Totale	Presenti	Assenti
				13	

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente del Consiglio comunale Sig.

Vecchione Angelo

Assiste il Segretario Comunale Dott. Aniello Napolitano

Sono presenti gli assessori: Argenio Felice e Meo Carmela

Il Presidente del Consiglio comunale introduce il 6° punto all'ordine del giorno ad oggetto *“Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente dei veicoli fino a 9 posti”*.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti 13 e votanti 12.

All'unanimità dei presenti e votanti

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto *“Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente dei veicoli fino a 9 posti”*.

**Dato atto** che non ci sono interventi;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Settore amministrativo e allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'esito della votazione:

Presenti 13 e votanti 12

All'unanimità dei presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente;

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto *“Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente dei veicoli fino a 9 posti”*.

# COMUNE DI CASAMARCIANO

## (Città Metropolitana di NAPOLI)

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 42 DEL 20/04/2023**

**OGGETTO:** *“Approvazione dello schema di regolamento comunale per la disciplina di noleggior con conducente con autovettura – proposta per il consiglio comunale”*

L'anno **duemilaventitre** e questo giorno **20** del mese di **aprile** alle ore **17.05** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza Primiano Clemente nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sig.:

		PRESENTI	ASSENTI
1) Primiano Clemente	SINDACO	<b>X</b>	
2) Manzi Mariagaia	VICESINDACO		<b>X</b>
3) Argenio Felice	ASSESSORE ESTERNO		<b>X</b>
4) Meo Carmela	ASSESSORE ESTERNO	<b>X</b>	
5) Tortora Teresa	ASSESSORE ESTERNO	<b>X</b>	
	TOTALE	<b>3</b>	<b>2</b>

Con l'assistenza **del Segretario comunale Dott. Aniello Napolitano.**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**vista** la allegata proposta di deliberazione del Sindaco avente ad oggetto: *“Approvazione dello*

*schema di regolamento comunale per la disciplina di noleggio con conducente con autovettura – proposta per il consiglio comunale”.*

**ritenuta** detta proposta meritevole di approvazione;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità contabile e amministrativa resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n. 3 del 28/03/20202 – Riforma del Trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania;

con voti unanimi resi con le modalità di legge

### **DELIBERA**

**di approvare** l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco che ha per oggetto: *“Approvazione dello schema di regolamento comunale per la disciplina di noleggio con conducente con autovettura – proposta per il consiglio comunale”.*

Inoltre,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata ed unanime votazione;

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# **SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A 9 POSTI**

## **Cap. I - Servizio di noleggio con conducente (N.C.C.)**

### Art.1 - Disciplina e definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
2. Il servizio si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
3. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.
4. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse di cui all'art. 7 del presente regolamento.
5. Il servizio di n.c.c. è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Campania.
6. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

### Art. 2 - Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.
2. Le autorizzazioni, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente regolamento.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21, art. 7, comma 1, i titolari della autorizzazione per l'esercizio del servizio possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla Legge 08.08.85 n. 443, art. 5; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati, in tutte le forme previste dal Codice Civile, che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art.1, co. 2, lettera b) della L. 21/92.
5. Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 4 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti: a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.; b) Copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 n. 21 (ruolo dei conducenti) da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
7. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

### Art. 3 - Condizioni di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare ai sensi di quanto previsto dall'art. 230 bis del C.C., o da un dipendente, sempre se iscritti nel Ruolo di cui all'art.6

della L. 15.1.1992, n. 21

3. E' vietato, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

4. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio fino a un massimo di tre autovetture. La terza autorizzazione potrà essere rilasciata e mantenuta in capo al titolare purchè nell'impresa siano presenti più persone impiegate nella guida dei mezzi.

5. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.

#### Art. 4 - Numero delle autorizzazioni

1. Tenuto conto del territorio e dei servizi di trasporto locali, è stabilito in 7 (sette) il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi.

2. Successivamente la Giunta Comunale può prevedere un ampliamento del numero delle autorizzazioni, previo confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese in questione e le associazioni dei consumatori.

3. I veicoli da adibire al servizio disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura", così come definito dall'art.47, co. 2 lettera b), 2° alinea e dall'art. 54, co. 1 lettera a), del D.Lgs 30.4.1992, n. 285.

#### Art. 5 - Prestazione del servizio

1. I titolari di autorizzazione di cui al precedente articolo possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentono. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.

2. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di n.c.c. sono effettuate presso le rispettive rimesse o le sedi dei vettori, anche in via telematica

#### Art. 6 - Rimesse per il servizio

1. La rimessa è il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. Deve essere ubicata nel territorio del Comune. Per rimessa si intende il luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio. Il titolare dell'autorizzazione può avere una o più rimesse al di fuori del territorio comunale ma all'interno della provincia della città di Napoli, previa comunicazione al comune.

2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7 lettere b) e c) della L. 21/92, lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

### **Cap. II - Caratteristiche e strumentazione dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente**

#### Art. 7 - Caratteristiche delle autovetture

1. I veicoli adibiti al servizio devono: a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente; c) risultare omologate dall'ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non inferiore a 4, compreso il conducente, e non superiore a 9 - categoria internazionale M1 - ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente; d) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari. e) essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della effettuazione della corsa,

2. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti.

#### Art. 8 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la dicitura "NOLEGGIO" nonché una targhetta di materiale rigido metallico, inamovibile, collocata nella parte posteriore, riportante la dicitura N.C.C., lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

2. La pubblicità è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.

3. E' obbligatorio avere a bordo copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.

#### Art. 9 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, il titolare di autorizzazione, prima dell'inizio del servizio, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che i veicoli da adibire al servizio, hanno le caratteristiche previste dagli art. 7 e 8 del presente Regolamento.

2. L'Ufficio competente può, in qualunque momento, avvalendosi anche della Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato. In tal caso, i titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti nel luogo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio competente, si procede alla sospensione del titolo autorizzativo previa diffida. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità.

3. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune dispone la sospensione del titolo autorizzatorio.

4. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso e rilasciare dichiarazione di cui al co. 1. L'Ufficio, che rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

### **Capo III - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni**

#### Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4 della L. 218/2003; c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada; d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11; e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio; f) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, così come definita dall'art. 6 del presente Regolamento; g) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; h) non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;

2. Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

#### Art.11 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi:

a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: - 27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione); - 31.5.1965 n. 575 e succ. mod. (antimafia);
- c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.

## **Cap. IV - Modalità per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI**

### Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio sono assegnate a singoli in seguito a pubblico concorso per titoli.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.
3. La graduatoria, di cui al successivo art. 14, ha validità triennale dalla sua data di approvazione ed a essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

### Art. 13 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
  - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
    - c) i criteri di valutazione dei titoli;
  - d) l'indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 14;
  - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
  - f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
  - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
  - h) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Casamarciano, nonché sul sito web istituzionale.

### Art. 14 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni, l'Ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli:
  - a) Età inferiore a 40 anni: 2 punti
  - b) Titolo di studio: laurea punti e diploma scuola secondaria punti 5; licenza media inferiore punti 2;
  - c) Conoscenza di lingua straniera: 3 punti per ogni lingua conosciuta documentata da relativo attestato
  - d) Servizio prestato in qualità di titolare/amministratore di un'impresa che gestisce il servizio di n.c.c. - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 4 semestri equivalenti a punti 2;
  - e) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di n.c.c. o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 4 semestri equivalenti a punti 2;
  - f) Essere socio fondatore di Onlus o società cooperativa per la produzione di lavoro di noleggio con conducente (ncc) – punti 5
  - g) Residenza nel raggio di 45 km dal comune di Casamarciano: punti 5;
  - h) Attestato di merito per partecipazione ad eventi pubblici o privati relativi all'utilizzo di servizio di noleggio con conducente: punti 2.
  - i) Essere in possesso di un contratto in essere, anche se non registrato, con almeno 1 azienda italiana per lo svolgimento di servizi di noleggio con conducente: punti 2.



1) Essere in possesso di certificazione di qualità aziendale (Iso 9001): punti 3.

2. A parità di punteggio, essere socio fondatore di Onlus o società cooperativa per la produzione di lavoro di noleggino con conducente (ncc) costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3. A ulteriore parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età.

4. L'Ufficio competente procede all'esame delle domande e propone la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. La graduatoria sarà approvata con determinazione del responsabile dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

#### Art.15 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono assegnate entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 10. Successivamente l'Ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, o non ottemperi a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 14 comma 1 punto f), perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente all'autoveicolo da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e assicurazione auto), dopo che sono stati effettuate le procedure previste dall'art.9 del presente Regolamento.

#### Art. 16 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

#### Art. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, o dal 5° trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

### **Cap. V - Modalità per il trasferimento delle autorizzazioni**

#### Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:

a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;

b) avere compiuto sessant'anni;

c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c) deve essere

provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente Ufficio comunale, il certificato deve essere presentato al Comune entro 20 giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni identificativi.

3. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente.

4. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art.10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui agli art. 7 e 8 del presente Regolamento.

5. In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

6. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere 5 anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o volturazione di autorizzazione.

#### Art. 19 - Trasferibilità "mortis causa"

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio del servizio. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi. Durante il periodo di 2 anni sopra citato, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora intendano trasferire l'autorizzazione, gli eredi sono tenuti ad allegare all'apposita comunicazione l'originale dell'autorizzazione unitamente ai relativi contrassegni identificativi. Ove il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

2. Entro 90 gg. dal decesso gli eredi devono darne comunicazione ai competenti uffici comunali, indicando, altresì, se uno di essi intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, o se hanno intenzione di trasferirla ad altri.

#### Cap. VI - Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

##### Art. 20 - Collaboratori familiari

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, ai sensi dell'art.10, co.4, L. n. 21/92, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art. 230- bis del codice civile.

2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare.

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'Ufficio competente del Comune, allegando la seguente documentazione: a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, co. 4, della legge 15.1.1992 n. 21; b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, co. 1, lettere a), b), g) e h) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento.

4. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta e provvede ad annotarlo nel titolo.

5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata a richiesta dell'Ufficio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione, dalla quale risultano gli estremi dell'atto di costituzione della stessa o esibendone copia registrata.

##### Art. 21 - Dipendenti

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti.

2. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, co. 1, punti a), b), c) e d).

## **Capo VII - Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio n.c.c.**

### Art. 22 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti di autovetture di servizio hanno l'obbligo di:

- a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- c) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- d) Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate; e) Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- f) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- g) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- h) Caricare bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
- i) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
- j) Trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- k) Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al contachilometri;
- l) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- m) Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
- n) Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
  - 1) l'apposito contrassegno in cui è riportata la dicitura "NOLEGGIO";
  - 2) copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
- o) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- p) Consegnare agli organi di Polizia, al più presto e, comunque, entro 12 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- q) Comunicare, entro 10 giorni dalla variazione, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
- r) Ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio.

### Art. 23 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) Essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
- b) Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere i) e j) di cui al precedente art. 22;
- c) Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.

### Art. 24 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

- a) Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;

- b) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
- c) Portare animali propri in vettura;
- d) Fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
- e) Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) Manomettere il contachilometri;
- g) Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- h) Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- i) Effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità;
- j) Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- k) Fumare durante la corsa;
- l) Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) Fumare durante il trasporto,
- b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) Imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) Caricare e scaricare il bagaglio;
- h) Pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

**Capo VIII – Modalità di svolgimento dei servizi**

Art. 26 - Acquisizione del servizio

1. Il servizio è offerto presso la rimessa o la sede del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 27 - Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di n.c.c. svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di n.c.c. è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore.
3. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 28 - Responsabile nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 29 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
  - a) il veicolo locato e quello sostituito abbiano caratteristiche analoghe;
  - b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo

complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;

c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

#### Art. 30 - Assenze, aspettativa, distacchi

1. Nei casi in cui l'assenza dal servizio superi i trenta giorni, i titolari di autorizzazione devono, almeno dieci giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

### **Cap. IX - Illeciti e sanzioni**

#### Art. 32 - Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alla punizione delle violazioni

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.

2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L. 689/81.

#### Art. 33 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689; b) Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione della autorizzazione, la decadenza o la revoca della autorizzazione.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

#### Art. 34 - Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento

1. Per la violazione di cui ai seguenti articoli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00:

a) art. 3, co. 1,2 e 4;

b) art.5, co. 4;

c) art. 22 salvo i casi per i quali è anche prevista la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;

d) art. 24, co.1, lettera c);

e) art. 29. 2. Ai sensi dell'Art. 6 della L. 21/92, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente Regolamento e da quelli della L.R. 03/2002 e successive modificazioni sono devoluti al Comune.

4. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo edittale o di un terzo del massimo, se più favorevole, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione suddette.

5. Il trasgressore può, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

6. L'Autorità competente, ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, la somma dovuta a titolo di sanzione e ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

### Art. 35 - Diffida

1. Il titolare di autorizzazione che commetta, entro 365 giorni dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l).

### Art. 36 - Sospensione autorizzazione. Casi e procedimento

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione della autorizzazione da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni e la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- c) aver fornito all'utenza informazioni non vere tali da indurla a modificare il servizio pattuito;
- d) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio; e) aver manomesso il contachilometri;
- f) violazione degli artt. 20 e 21;
- g) violazione dell'art. 22, co. 1, lettera a) qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto; h) violazione dell'art. 22, co. 1, lettere f), g) e j); i) violazione dell'articolo 24, co. 1, lettera e), j) e l); j) violazione dell'articolo 26, co. 2;
- k) violazione dell'articolo 27, co. 3;
- l) secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 36, nell'arco di un anno; m) violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

2. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano anche nei seguenti casi:

- a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di n.c.c.. La sospensione non può avere durata superiore a 180 giorni;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino alla data di effettuazione del controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente qualora il titolare non si presenti nella data stabilita dallo stesso ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L. 15/01/1992 n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci; 9
- e) fino alla sostituzione del contachilometri nel veicolo adibito a servizio di n.c.c., qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.

3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.

4. Il periodo di sospensione della autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.

5. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

6. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'articolo 34, co. 5 e 6, salvo i casi di cui all'art.36 comma 1), lettera l) per i quali l'applicazione della sanzione è automatica.

7. Entro 3 giorni successivi a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

#### Art. 37 - Sospensione cautelare

1. Qualora il titolare o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

#### Art. 38 - Decadenza autorizzazione

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

a) per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1, lettere b) e c), nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque, rientrare nei casi previsti dall'art. 12, comma 1 del presente regolamento

b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore; c) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;

d) a seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 36;

e) inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 17 del presente Regolamento; f) violazione dei termini previsti dall'art. 19 co. 1) del presente Regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo.

2. Salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 1) per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'articolo 34, co. 5 e 6. 3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti (ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n.21) per l'adozione del provvedimento di competenza.

#### Art. 39 - Revoca autorizzazione

1. Si procede alla revoca della autorizzazione nei seguenti casi:

a) violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 3;

b) svolgimento di attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di n.c.c.;

c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;

d) violazione dei termini previsti dall'art. 19 co. 1) del presente Regolamento;

2. Anche in caso di revoca si applica quanto disposto dall'art. 38 co. 2) del presente regolamento.

### **Capo X - Disposizioni finali**

#### Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

**OGGETTO: “Approvazione dello schema di regolamento comunale per la disciplina di noleggio con conducente con autovettura – proposta per il consiglio comunale”**

Pareri sulla proposta:

Parere di regolarità tecnica (art.49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere: favorevole

Casamarciano, lì 20/04/2023

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Aniello Napolitano

Pareri sulla proposta:

Settore Economico Finanziario

Parere di regolarità tecnica (art.49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere favorevole

Li, 20.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Anna Esposito

Servizio Ragioneria

Parere di regolarità contabile (art. 49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere: favorevole

Li, 20.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Anna Esposito



**LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 28-03-2002  
REGIONE CAMPANIA**

**Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania**

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 19 del 8 aprile 2002**

**TITOLO I  
NORME GENERALI**

**ARTICOLO 1**

Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII, tit. 3°, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità nella Regione Campania.

**ARTICOLO 2**

Contenuti e finalità

1. La presente legge si propone le seguenti finalità:

- a) assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione Europea e con i paesi del Mediterraneo;
- b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell'ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari.
- c) favorire lo sviluppo del sistema dei trasporti della regione, il riequilibrio della ripartizione modale attraverso il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico, contribuendo così alla riduzione della congestione, dell'inquinamento e dell'incidentalità ;
- d) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia, efficienza e qualità, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più

- favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;
- e) ottimizzare gli investimenti nelle infrastrutture e nei mezzi di trasporto;
  - f) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia;
  - g) favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e finanziari congruenti con i programmi di intervento e di politica dei trasporti di interesse regionale e locale;
  - h) favorire l'organizzazione del trasporto merci, seguendo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;
  - i) promuovere e operare la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, incentivando lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi sia individuali;
  - l) promuovere la concertazione con l'Unione Europea, lo Stato e gli Enti locali, nelle sedi appositamente istituite, al fine di favorire la loro partecipazione ai processi decisionali.
  - m) individuare i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedono l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione;
  - n) promuovere la separazione tra le funzioni di amministrazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico.

### **ARTICOLO 3**

#### Sistema dei servizi di trasporto pubblico

1. Il sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale attiene all'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico non riservati alla competenza statale e si articola in:
  - a) rete ferroviaria nazionale;
  - b) rete ferroviaria regionale;
  - c) reti ferroviarie urbane e metropolitane in sede propria;
  - d) rete e impianti autofilotranviari;
  - e) nodi e infrastrutture di scambio urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;
  - f) impianti di trasporto a fune;
  - g) impianti fluviali, lacuali, portuali, aeroportuali ed eliportuali;
  - h) impianti e reti non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti;
  - i) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi

strettamente connessi;

- l) servizi autofilotranviari;
- m) servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;
- n) servizi di trasporto a fune;
- o) servizi aerei ed elicotteristici, lacuali e fluviali;
- p) servizi marittimi;
- q) servizi effettuati con sistemi non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti.

2. I servizi di trasporto pubblico si distinguono in relazione all'ambito

territoriale di competenza in:

- a) urbani, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune, anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di comuni limitrofi, e che collegano tra l'altro il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;
- b) extraurbani, che collegano comuni diversi nella stessa provincia anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa;
- c) interprovinciali, che collegano il territorio di due o più province nell'ambito del territorio regionale;
- d) interregionali, che collegano il territorio della Regione con il territorio di una o più Regioni limitrofe.

3. In relazione alla finalità, i servizi di trasporto si distinguono in:

a) servizi pubblici di linea, effettuati con una delle modalità elencate al comma 1 ed adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, aventi lo scopo di collegare due o più località ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea; i servizi pubblici di linea si distinguono in:

- 1) regolari, quando sono rivolti a tutte le categorie di utenti, l'orario e l'itinerario sono individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile; la frequenza e la tariffa sono predeterminate;
  - 2) speciali, quando sono riservati a categorie specifiche di utenti;
  - 3) a chiamata, quando sono effettuati in zone a bassa densità abitativa con l'utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati con l'effettuazione di percorrenze di base su percorsi fissi e percorrenze a chiamata su percorsi variabili;
  - 4) servizi in territori a domanda debole, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97;
  - 5) sperimentali, quando sono effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate;
  - 6) di gran turismo, quando hanno finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.
- b) servizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e comprendono servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, e veicolo

a trazione animale, servizi di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale ed ogni altro tipo.

#### **ARTICOLO 4**

Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.
2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di servizi pubblici non di linea i Comuni adottano regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art.4, secondo comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21, sentita la Commissione Consiliare competente, determina i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente.
4. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, determina con apposito regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.
5. E' istituito presso le Camere di Commercio , ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta Regionale individua i requisiti di iscrizione e il Servizio trasporti regionale provvede all'accertamento della relativa veridicità.
6. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi regolamenti comunali. La Giunta Regionale ne determina la composizione, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21.

#### **ARTICOLO 5**

Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 422/97. Detti servizi minimi devono garantire anche le linee di trasporto a domanda debole.
2. Gli enti locali possono istituire, d'intesa con la Regione, ai fini della compatibilità di rete, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
3. I servizi autorizzati sono i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 422\97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall'ente competente, ai sensi dell'art. 39.

## **TITOLO II COMPETENZE E DELEGHE**

### **ARTICOLO 6**

#### Funzioni della Regione

1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/97, del D.Lgs n° 422/97, del D.Lgs n° 112/98 e del D.Lgs n° 400/99 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di :
  - a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;
  - b) reti, impianti e servizi autofilotriviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali;
  - c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'Assessorato ai Trasporti si dota di una struttura tecnica finalizzata all'analisi in linea tecnica ed economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l'esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filotriviario.

## **ARTICOLO 7**

Tariffe e titoli di viaggio

1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità, e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione. Il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.
2. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.
3. La Regione, sentite la Consulta Regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito regolamento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente.
4. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

## **ARTICOLO 8**

Funzioni delle Province

1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di:
  - a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
  - b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
  - c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due Province della Regione Campania;
  - d) servizi e impianti di trasporto a fune;
  - e) servizi lacuali.

2. I servizi autofilotranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più Province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa tra le due Province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.
3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alla Provincia che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.
4. La Regione, su proposta delle Province, può delegare a Comuni, o Consorzi di Comuni, Comunità montane e Comunità isolate le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.

## **ARTICOLO 9**

Funzioni dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane

1. Ai Comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione in materia di:
  - a) reti, impianti e servizi urbani autofilotranviari e non convenzionali;
  - b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;
  - c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;
  - d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell'ambito comunale.
2. I Comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la Provincia competente.
3. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio.

## **ARTICOLO 10**

## Funzioni dei Comuni e delle comunità montane e isolate

1. I Comuni, le Comunità montane e isolate, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

## **ARTICOLO 11**

### Mobilità del personale e trasferimento dei beni agli enti locali

1. Il trasferimento agli enti locali del personale e dei beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione è regolato dalle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n.112/98.

## **TITOLO III PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI**

## **ARTICOLO 12**

### Indirizzi e soggetti della pianificazione

1. La pianificazione dei trasporti in Campania è il risultato di un processo decisionale cui contribuiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio di sussidiarietà, l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni, le Città metropolitane (laddove istituite), le Comunità montane e isolate ed altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione partecipa:

a) alla pianificazione e programmazione comunitaria dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito del Comitato delle



Regioni dell'Unione Europea;

b) alla pianificazione e programmazione nazionale dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni;

c) alla pianificazione e programmazione regionale nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali.

3. La Regione si raccorda con le altre Regioni al fine di promuovere una pianificazione coordinata dei trasporti finalizzata allo sviluppo sociale ed economico.

### **ARTICOLO 13**

Pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità

1. La pianificazione regionale dei trasporti si distingue in pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità.

2. La pianificazione degli investimenti, di cui ai successivi articoli 14 e 15, riguarda le scelte che incidono sulla struttura del sistema regionale e locale dei trasporti e, in particolare, gli investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci.

3. La pianificazione dei servizi per la mobilità di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18, riguarda la gestione del sistema dei trasporti, l'utilizzo ottimale delle risorse infrastrutturali, umane ed organizzative disponibili al fine di soddisfare la domanda di mobilità.

4. La pianificazione degli investimenti e la pianificazione dei servizi per la mobilità sono coordinate sulla base di obiettivi comuni a carattere generale.

5. La pianificazione dei servizi per la mobilità, ancorché orientata agli stessi obiettivi generali della pianificazione degli investimenti, viene definita ed attuata indipendentemente dallo stato di avanzamento del processo di pianificazione degli investimenti di cui al successivo articolo 14.

### **ARTICOLO 14**

Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti

1. Il processo di pianificazione degli investimenti si articola in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di operatività e di cogenza, adottati nell'ambito delle proprie competenze territoriali dalla Regione e dagli enti locali, come segue:

a) Piani generali dei trasporti: contengono le linee strategiche per la configurazione del sistema dei trasporti e le scelte generali per il riassetto organizzativo ed economico del settore. Il piano è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e dei trasporti di lungo periodo, alla stessa scala territoriale ed a scala territoriale maggiore. Il Piano generale dei trasporti della Regione Campania è denominato "Piano regionale dei trasporti". I Piani generali dei trasporti delle singole Province sono denominati "Piani provinciali dei trasporti". I Piani generali dei trasporti dei Comuni, o di Comuni associati, sono denominati "Piani urbani della mobilità"-PUM-;

b) Piani di settore: contengono, in conformità alle linee strategiche contenute nei piani generali, gli interventi relativi al trasporto pubblico e privato, di persone e di merci, su strada, su ferro, via mare, aereo e elicotteristico sull'intero territorio di competenza dell'ente che ne cura la redazione. I programmi sono coordinati con gli analoghi piani di settore a scala nazionale. I Piani di settore possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e possono essere approvati anche in assenza degli stessi;

c) Studi di fattibilità: riguardano un singolo intervento o un insieme organico e coordinato di interventi e contengono le verifiche funzionali, tecniche, amministrative, economiche, commerciali, finanziarie ed ambientali necessarie alla sua realizzazione. Gli Studi di fattibilità possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e ai Piani di settore e possono essere approvati anche in loro assenza.

## **ARTICOLO 15**

### Processo di pianificazione degli investimenti

1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e tenuto conto dei piani generali approvati e trasmessi dagli enti locali, ogni cinque anni su proposta della Giunta regionale e approvazione del Consiglio regionale. La Giunta Regionale è tenuta a presentare la propria proposta almeno sei mesi prima della scadenza del piano vigente. Se il Consiglio Regionale non si esprime entro sei mesi dalla data di scadenza del piano vigente, il piano regionale proposto dalla Giunta vige quale piano regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti

da parte del Consiglio stesso.

2. La Giunta Regionale è tenuta a presentare al Consiglio Regionale la proposta del nuovo Piano Regionale dei Trasporti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il Consiglio Regionale non approva il Piano Regionale dei Trasporti entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il Piano Regionale dei Trasporti proposto dalla Giunta vige quale Piano Regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.

3. I Piani di settore di competenza della Regione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

4. I Piani provinciali dei trasporti sono adottati ogni cinque anni dalle singole Province, sulla base di linee guida elaborate dalla Giunta Regionale ed in coerenza al Piano Regionale dei Trasporti, e trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano provinciale, il visto si intende rilasciato.

5. I Piani di settore di competenza delle Province sono approvati dalle Province; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano provinciale dei trasporti, o sono redatti in assenza dello stesso, le Province devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale che ne verifica la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di propria competenza. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

6. I Piani urbani della mobilità sono adottati ogni cinque anni da singoli Comuni o dai Comuni associati, in coerenza al Piano Regionale ed al Piano Provinciale dei Trasporti e trasmessi alla Provincia e alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano urbano della mobilità, il visto si intende rilasciato.

7. I Piani di settore di competenza di singoli Comuni o di Comuni associati sono da loro approvati; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano urbano della mobilità, o sono redatti in assenza dello stesso, i singoli Comuni o i Comuni associati devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

8. Gli studi di fattibilità sono approvati dall'ente pubblico competente, Regione o enti locali, secondo le rispettive funzioni; possono essere redatti da altri soggetti pubblici o privati e presentati per l'approvazione alla Regione o agli enti locali che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza.

9. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di pianificazione e programmazione, nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione degli investimenti, sono attivati i poteri sostitutivi

regionali.

10. L'intero processo di pianificazione degli investimenti può essere definito in una conferenza dei servizi allo scopo istituita, il cui procedimento, ai fini della validazione, sarà definito con apposito regolamento.

## **ARTICOLO 16**

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico

1. La Giunta Regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico, redatte con il supporto dell'Agenzia per la mobilità e sentite la Commissione Consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali.

2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione triennale dei servizi minimi e contengono:

a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro determinazione;

b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli Enti locali;

c) la definizione della dimensione minima delle unità di gestione da affidare mediante procedura di affidamento concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.

3. Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di mobilità in modo che essi siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 422\97, sia:

a) ai documenti di pianificazione degli investimenti della Regione e degli enti locali;

b) alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni bacino di traffico definito, ai

sensi del successivo comma 4, tenuto conto delle caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche infrastrutturali esistenti;

c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;

d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti

con l'obiettivo della mobilità sostenibile;

e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o combinazione di modalità più efficienti in relazione alle caratteristiche della domanda;

f) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico;

g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;

h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;

i) ai parametri territoriali e di popolazione;

j) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria e dei consumatori;

k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza dell'intero sistema di trasporto individuale e collettivo e favoriscano l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto;

l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;

m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili.

4. La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza delle Province si articola per bacini di traffico. Si intende per bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall'insieme di più Comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all'interno dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, le Province elaborano e trasmettono alla Regione proposte relative alla programmazione triennale dei servizi minimi ferroviari di competenza della Regione.

5. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale. In particolare, con il Comune capoluogo di Provincia, ciascuna Provincia può individuare bacini di traffico di area metropolitana.

6. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97, ciascuna Provincia, in concorso con gli altri enti locali interessati e in coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente articolo, può individuare differenti modalità di espletamento dei servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n.4), da affidare, attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

## **ARTICOLO 17**

## La programmazione triennale dei servizi minimi

1. Nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'Agazia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le Province, in riferimento ai singoli bacini di traffico, i Comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti locali, ai sensi dell'art.8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all'art. 16 comma 1 e 2 del decreto legislativo 422\97, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti:

- a) l'organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;
- b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;
- c) le risorse da destinare all'esercizio;
- d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;
- e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;
- f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;
- g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi.

2. In base ai contenuti delle linee direttive di cui all' art. 16, comma 1, e dei programmi triennali di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 422\97.

3. La programmazione triennale e l'individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 2 possono essere realizzate indipendentemente dall'approvazione dei piani generali dei trasporti e dei piani di settore di cui all'art. 14.

4. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di programmazione triennale nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio o, in prima applicazione della presente legge, entro 6 mesi dall'approvazione delle linee direttive regionali, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

## **ARTICOLO 18**

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale individuale

1. I documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto individuale sono:

a) Piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - "Codice della strada", di competenza delle Province.

b) Piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 285/92 "Codice della strada".

## **ARTICOLO 19**

Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli altri soggetti privati e pubblici interessati al sistema di trasporto regionale e locale, gli Enti Locali sono tenuti a redigere, per ciascun piano, un "programma di partecipazione".

## **ARTICOLO 20**

Accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni

1. Al fine di coordinare le politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 422/97, stipula accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni.

## **TITOLO IV AGENZIE E CONSULTA PER LA MOBILITÀ**

### **ARTICOLO 21**

Agenzia regionale per la mobilità sostenibile

1. E' istituita l'Agencia campana per la mobilita sostenibile, denominata ACaM, ente dotato di personalita giuridica pubblica, nonche di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica.

### **ARTICOLO 22**

Funzioni dell' ACaM

1. All'ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie:
  - a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi;
  - b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilita e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilita privata;
  - c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali;
  - d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
  - e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parita e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
  - f) definizione e gestione della politica tariffaria.
2. L'ACaM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilita, del sistema della qualita dei servizi, del sistema di informazione alla clientela, e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Assessorato ai Trasporti ed alla Commissione consiliare competente.
3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli Enti locali trasmettono all'Agencia i dati necessari forniti dalle imprese



esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le Organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

### **ARTICOLO 23**

Organi

1. Sono organi dell'ACaM il Direttore generale, il Collegio dei revisori.

### **ARTICOLO 24**

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale dell'ACaM è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta Regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti, previa deliberazione di Giunta Regionale, può revocare l'incarico del Direttore generale.
3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale.
4. Il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:
  - a) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta

- Regionale, che disciplina il funzionamento dell'agenzia e ne specifica le funzioni;
- b) direzione della struttura;
  - c) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - d) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
  - e) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
  - f) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;
  - g) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
  - h) cura della relazioni sindacali.
5. Al Direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

## **ARTICOLO 25**

### Collegio dei revisori

1. Presso l'ACaM è istituito il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente del Consiglio Regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Collegio.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ACaM ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti della agenzia.
4. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi e supplenti, all'atto della nomina del collegio stesso.
5. Ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli art. 4, 9 e 12 della legge regionale n. 17/96.
6. La nomina del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

## **ARTICOLO 26**

### Controllo

1. Le funzioni di controllo sull' ACaM sono esercitate dalla Giunta regionale; sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
  - a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
  - b) gli impegni di spesa poliennale;
  - c) il conto consuntivo;
  - d) il programma annuale di attività;
  - e) il regolamento;
  - f) la dotazione organica;
  - g) la relazione annuale sull'attività svolta.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari permanenti corredati del parere del collegio dei revisori.
3. Gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'ACaM.
4. Nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

## **ARTICOLO 27**

### Funzionamento e organico

1. Il Direttore generale entro 60 giorni dalla sua nomina redige e propone il regolamento dell'ACaM;
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e disciplina il funzionamento dell'ACaM ed in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al successivo comma 4 , nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni di cui al successivo comma 5, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale di enti locali o aziende di trasporto pubblico. La struttura dell'AcaM deve essere, comunque, improntata a principi di alta

professionalità, snellezza, funzionalità.

3. Per svolgere, ove richiesto, le funzioni di supporto alle Province, in alternativa alla Agenzia territoriale per la mobilità sostenibile di cui al successivo articolo 28, l'ACaM può essere articolata su base provinciale.

4. All'interno dell'ACaM viene costituito un Osservatorio regionale responsabile del monitoraggio e dell'analisi di tutti gli aspetti connessi alla mobilità di passeggeri e merci nel territorio della Regione Campania. Una sezione specifica dell'Osservatorio è dedicata al lavoro, con la funzione di monitorare l'evoluzione occupazionale del settore e analizzare tutte le tematiche relative alla attività lavorativa, dalla applicazione dei contratti agli aggiornamenti e alla formazione del personale, nonché alla mobilità sia all'interno del settore che verso altri settori pubblici e privati, e di promuovere un'indagine triennale sul diritto alla mobilità a livello regionale. Altra sezione speciale dell'Osservatorio, denominata Centro Studi, viene dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tema di trasporto e di logistica.

5. Per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'ACaM può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione.

6. Per il funzionamento e la gestione dell'ACaM, e come eventuale contributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dal successivo articolo 28, la Regione destina annualmente il 2% del fondo regionale dei trasporti.

## **ARTICOLO 28**

Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile

1. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia possono istituire, con l'eventuale cofinanziamento della Regione, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le Province e i Comuni capoluogo di Provincia possono identificare modalità congiunte di organizzazione e gestione delle agenzie territoriali per la mobilità sostenibile al fine di favorire l'integrazione e il miglioramento dei servizi di propria reciproca competenza.

3. Alle agenzie territoriali sono demandate le funzioni di supporto agli Enti locali nelle seguenti materie:

a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;

- b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
  - c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;
  - d) di stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
  - e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
  - f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibilmente con le norme previste dalla presente legge.
4. Ove non sia costituita l'agenzia territoriale, le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia, d'intesa con la Regione, possono ricorrere al supporto dell'ACaM.

## **ARTICOLO 29**

La Consulta regionale per la mobilità

1. La Consulta è istituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentito il parere della Commissione consiliare competente; è presieduta dall'Assessore ai trasporti. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la composizione della Consulta, di cui, comunque, fanno parte le associazioni degli enti locali di cui all'art.270 del decreto legislativo n. 267/2000 e ne definisce i compiti e il funzionamento.
2. La Consulta assicura la partecipazione degli utenti, delle parti sociali, delle Associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e merci e delle comunità locali al processo di pianificazione e programmazione del sistema di trasporto e di mobilità.

## **TITOLO V L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

## ARTICOLO 30

### I contratti di servizio

1. I contratti di servizio, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 422/97, regolano l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale; sono stipulati dalla Regione e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli artt. 6, 8, 9, 10.
2. Nel dare attuazione all'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio assicurano, tra l'altro, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio della loro validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.
3. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio, per i quali non è assicurata al momento della loro stipula la corrispondenza fra gli importi di cui alla lettera l) del successivo comma 8 e le risorse effettivamente disponibili, sono nulli.
4. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedono o producono oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e successive modifiche e il regolamento CEE n. 1839/91 e successive modifiche ed avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio.
6. La durata dei contratti di servizio è:
  - a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto autofilotranviari;
  - b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto marittimo;
  - c) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario regionale;
  - d) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario metropolitano in sede propria;
  - e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per tutte le altre modalità di trasporto.
7. Al termine del primo periodo contrattuale, per i servizi di cui alle lettere a), b), e), l'ente affidante può esercitare l'opzione di rinnovo del contratto secondo le modalità definite all'interno del contratto stesso.
8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:
  - a) l'oggetto del contratto;
  - b) il periodo di durata del contratto, comunque non superiore a quanto stabilito dal comma 6;
  - c) le modalità di esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto che possono essere esercitate dall'ente affidante;
  - d) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

- e) le modalità di erogazione dei servizi che prevedono l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 285/92;
- f) le modalità di modifica della specifica dei servizi, con particolare riferimento alla possibilità di modificazione delle linee e degli orari anche durante il periodo di vigenza contrattuale;
- g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffaria, ove esistente;
- h) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione agli utenti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale e rispetto della carta dei servizi predisposta in coerenza agli standard minimi previsti dalla Regione Campania;
- i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
- j) la definizione di eventuali piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti;
- k) i vincoli a carico dell'ente pubblico affidante, relativi al rilascio di autorizzazioni relativi ad altri servizi in concorrenza nello stesso territorio;
- l) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'impresa di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;
- m) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera l) e i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;
- n) le modalità di modificazione e di risoluzione del contratto in essere;
- o) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
- p) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio e di prevedere un piano di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa di accessibilità di cui al DPR n.503/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza;
- r) l'obbligo di fornire, su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
- s) l'obbligo dell'affidatario di dotarsi di un responsabile di esercizio ai sensi del successivo art. 31, comma 2, e di un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
- t) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio.
- u) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali

maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;

- v) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- w) l'indicazione dei beni funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 36 e le modalità con cui l'ente affidante può identificarne di nuovi;
- x) le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di impresa, le modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e i relativi criteri di valutazione economica previsti dal successivo art. 36;
- y) l'obbligo di tenere la contabilità separata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69, come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91, e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
- z) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo anche della qualità da parte dell'ente affidante;
- aa) le sanzioni e le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e gli incentivi potenziali da erogare per il perseguimento degli obiettivi concordati;
- bb) le procedure da osservare in caso di controversia.

## **ARTICOLO 31**

### Regolarità d'esercizio

1. La vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione, con il supporto dell'ACaM, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia secondo le competenze loro attribuite. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approverà il regolamento dei servizi ispettivi previsti dal presente comma.

2. L'impresa affidataria di servizi di trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

3. Gli orari dei servizi, predisposti secondo il programma di esercizio definito dall'ente affidante, così come specificato nel disciplinare di gara, debbono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'ente affidante, il quale ne verifica la conformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di servizio. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati all'impresa affidataria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine gli orari si



intendono approvati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso opportune forme di comunicazione.

4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio e inserita nel contratto di servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme di circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.

5. I veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea non possono essere usati per altro scopo se non previa autorizzazione dell'ente affidante.

6. In caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause ascrivibili all'impresa affidataria, l'ente affidante adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico, anche in danno, e avvalendosi degli impianti e materiali del gestore.

## **ARTICOLO 32**

Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti principi:

- a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale;
- b) separazione fra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva CEE n. 440/91;
- c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizzare i rischi che le imprese aggiudicatarie godano di sussidi incrociati fra le attività oggetto di contribuzione pubbliche e le attività da loro svolte in altri mercati contigui al trasporto pubblico e aperti alla concorrenza.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, la Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite.

3. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di favorire la concorrenza nella gestione, la Regione e gli Enti locali, in base alla rispettiva competenza, stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi.

4. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente.

5. Sono esclusi dalla partecipazione alla gare i soggetti indicati

dall'art. 18 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 422/97.

6. L'aggiudicazione dei servizi avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dall'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 422/97. La scelta dei soggetti è effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento.

7. Le procedure di affidamento concorsuale riguardano unità di gestione che sono contraddistinte da una dimensione della percorrenza superiore ad un minimo adeguato al conseguimento di economie di scala e al miglioramento dell'efficienza, e che sono corrispondenti ad un sistema di reti e di servizi autonomo e integrato. Se l'affidamento riguarda modalità diverse di trasporto, i servizi possono essere messi a gara separatamente, salvaguardando la maggiore possibilità di integrazione modale.

8. L'eventuale risparmio, conseguito da ribassi d'asta, rispetto alle risorse assegnate alle Province o ai Comuni capoluogo di provincia, rimane a disposizione dell'ente locale con vincolo di destinazione alla funzione dell'esercizio del trasporto pubblico di linea.

9. Le imprese affidatarie dei servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico devono adottare un regime di contabilità separata tra tali attività e quelle svolte in altri mercati contigui al servizio pubblico e aperti alla concorrenza, o operare attraverso società distinte in relazione alla diverse attività.

### **ARTICOLO 33**

#### Sub affidamento dei servizi

1. E' consentito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il subaffidamento dei servizi di trasporto, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:

- a) l'affidatario è comunque responsabile dell'attuazione del contratto di servizio nei confronti dell'ente pubblico affidante;
- b) l'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti di idoneità morale e professionale e quelli necessari per l'esercizio delle attività di trasporto di persone; è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto di persone e ad applicare il contratto nazionale collettivo di categoria;
- c) in caso di decadenza o revoca dell'affidamento decade

- contestualmente il subaffidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente pubblico affidante;
- d) il subaffidamento deve riguardare servizi di trasporto marginali, non superiori ad una quota percentuale massima dei servizi previsti in contratto che verrà definita nel regolamento di cui sopra;
- e) se l'aggiudicazione dei servizi in sub affidamento avviene mediante procedure concorsuali, l'affidamento avviene in coerenza alle indicazioni del comma 6 del precedente articolo 32;
- f) in caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 37, comma 1.
2. E' consentito il subaffidamento di servizi complementari, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, è vietato il subaffidamento dei servizi.

## **ARTICOLO 34**

### Sanzioni e decadenza

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio.
2. L'ente affidante applica le sanzioni e le penali in presenza delle infrazioni relative agli obblighi specificamente previsti nel contratto di servizio.
3. L'impresa affidataria decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:
- a) se vengono meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria, e professionale previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria;
- b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
- c) in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
- d) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
- e) per gravi irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
- f) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

4. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria del servizio, la quale dovrà risarcire l'ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

5. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica dell'impresa affidataria, ovvero sostituzione da parte della stessa di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve essere tempestivamente comunicata all'ente affidante.

6. Le imprese affidatarie dei servizi hanno l'obbligo di consentire al personale, incaricato dai soggetti cui compete l'esercizio dell'attività di vigilanza, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio.

7. Il personale di cui al comma 6 accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

## **ARTICOLO 35**

### **Revoca**

1. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

- a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
- b) nei casi in cui siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
- c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
- d) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. Il contratto di servizio può prevedere, in caso di revoca dell'affidamento, procedure di arbitrato, anche conciliativo; nell'ipotesi di revoca parziale può essere previsto, alternativamente, il prolungamento dell'affidamento anche oltre i termini di cui all'art. 30 al fine di preservare l'equilibrio economico del contratto.

## **ARTICOLO 36**

### Subentro di impresa

1. In caso di subentro di un'impresa, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo, così come in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del gestore dell'affidamento, di risoluzione contrattuale per qualsiasi causa imputabile all'affidatario.
2. In caso di subentro di nuova impresa il soggetto non più affidatario deve trasferire al soggetto subentrante i beni acquistati con fondi pubblici identificati dall'ente affidante come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e i criteri di valutazione economica dei beni indicati nel contratto di servizio stesso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

## **ARTICOLO 37**

### Trasferimento del personale dipendente

1. In caso di subentro di nuova impresa, si effettua il trasferimento del personale dipendente dall'impresa cessante all'impresa subentrante, in coerenza alle indicazioni dell'art. 18 comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 422/97 e conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico acquisito, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere.
2. I criteri e le procedure di cui al comma 1) sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.

## **ARTICOLO 38**

### Tutela degli utenti e Carta dei servizi

1. Ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini, la Regione istituisce lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Con apposito regolamento la Giunta Regionale definisce il contenuto minimo standard della carta dei servizi al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori, di perseguire obiettivi di miglioramento, di attivare forme di incentivazione.

### **ARTICOLO 39**

Servizi di trasporto pubblico autorizzati

1. I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all'art. 5, devono essere assentiti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 o dagli enti locali competenti, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, previo parere favorevole della Regione.

2. L'autorizzazione ha durata triennale e viene rilasciata alle imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l'esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea.

3. Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. L'istanza per l'autorizzazione si intende implicitamente accolta se non viene data risposta entro 60 giorni della istanza medesima.

### **ARTICOLO 40**

Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico

1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese affidatarie con apposito regolamento di servizio, nel rispetto della normativa applicabile e devono essere permanentemente rese note ai cittadini in forma adeguata. Il regolamento è comunicato all'ente affidante ed entra in vigore dopo 30 giorni

dall'inoltro, fatti salvi eventuali rilievi dell'ente stesso, che ne verifica la congruità rispetto al contenuto del contratto di servizio.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e le relative norme di applicazione sono definite dalla legge regionale del 13 agosto 1998, n.13.

## **TITOLO VI INTERVENTI FINANZIARI**

### **ARTICOLO 41**

Fondo regionale trasporti

1. Le risorse finanziarie relative agli oneri derivanti dalla presente legge, trasferite dallo Stato alla Regione, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti. Il Fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse precedenti, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato nella legge di bilancio. Il Fondo regionale trasporti è adeguato annualmente al tasso d'inflazione programmata ed evidenzia separatamente le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti. Rientrano nel Fondo regionale trasporti gli oneri inerenti i servizi minimi, gli investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale, la costituzione e gestione dell'ACaM, e la copertura delle spese dirette della Regione relative ad interventi quali la realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici, l'acquisto diretto di beni e servizi, l'esecuzione di studi, ricerche, progetti.

2. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia o gli altri enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, istituiscono appositi fondi dei trasporti in cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie.

### **ARTICOLO 42**

## Contributi per i servizi minimi

1. La Regione attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio destina direttamente le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.
2. La Regione, sulla base dei programmi triennali presentati dagli Enti locali competenti e da essa approvati, trasferisce alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia o agli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, nelle linee direttive di cui all'articolo 16, determina i criteri di allocazione delle risorse alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia, o agli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, tenendo conto anche delle specificità e differenze territoriali; determina altresì le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

## **ARTICOLO 43**

### Contributi per gli investimenti

1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, attraverso contributi in conto capitale, contributi in conto ammortamento, mutui, contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono: gli Enti locali, le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale, eventuali altri soggetti pubblici e privati.
3. La Regione provvede, attraverso la stipula di specifici accordi di programma con gli enti locali interessati, al finanziamento degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli enti delegati (Province e Comuni Capoluogo di Provincia).
4. Gli investimenti effettuati con contributi regionali devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea. I mezzi acquistati, le infrastrutture e le tecnologie realizzate anche solo parzialmente con il finanziamento regionale non possono essere trasferiti o alienati senza l'assenso della Regione.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la valutazione degli investimenti, le modalità di controllo, i casi e le modalità di



revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

## **TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ARTICOLO 44**

Esercizio temporaneo delle funzioni e dei compiti delle Province e dei Comuni da parte della Regione

1. Nei primi tre anni di vigenza della presente legge, la Regione, su proposta delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia, può continuare ad esercitare in via temporanea le funzioni ed i compiti delegati.

### **ARTICOLO 45**

Trasferimenti alle Province e ai Comuni capoluogo

1. Con l'attivazione del Fondo Regionale Trasporti la Giunta Regionale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti a favore delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia.

### **ARTICOLO 46**

Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione

1. I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari

di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio ponte da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio ponte per impossibilità oggettiva, la concessione decade e si provvede, in via sostitutiva, con l'attivazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei relativi servizi.

3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla definizione delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi; devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall'art. 30 comma 8 e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

4. I contratti di servizio ponte di cui ai commi precedenti possono essere sottoscritti da aggregazioni fra aziende e imprese che sono titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche da realizzarsi attraverso la formula dell'associazione temporanea di imprese. Gli enti locali incentivano, con le modalità da loro ritenute più opportune, il processo di aggregazione fra imprese.

## **ARTICOLO 47**

### Incentivi per il riassetto organizzativo

1. La Regione, al fine di incentivare il riassetto organizzativo e la trasformazione societaria delle aziende attuali concessionarie di servizi di trasporto e il riassetto organizzativo delle aziende che risulteranno affidatarie del servizio di trasporto a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, adotta, con la partecipazione delle stesse aziende e degli enti locali proprietari, le opportune azioni di riqualificazione professionale ed azioni finalizzate ad esodi volontari incentivanti dirette ai lavoratori che non possono trovare utile collocazione nei processi di trasformazione del settore del trasporto regionale e locale.

## **ARTICOLO 48**

Clausola di salvaguardia

1. Per l'affidamento dei servizi, al personale dipendente, impiegato presso le aziende e imprese titolari di concessione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, trasferito per l'espletamento del contratto di servizio nei termini previsti dall'articolo 37, viene garantito dal soggetto affidatario, per la durata del contratto di servizio stipulato, oltre a quanto previsto dal già citato articolo 37, anche il trattamento economico del contratto integrativo aziendale in essere presso l'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge, ove eccedente l'eventuale trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto affidatario.
2. I criteri e le procedure di cui ai commi precedenti sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, il servizio sia affidato all'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge.

## **ARTICOLO 49**

Linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto di competenza regionale

1. Nelle more della redazione del programma triennale dei servizi minimi di cui agli art. 16 e 17, la Giunta regionale redige le linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.

## **ARTICOLO 50**

Parere delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Ogni qual volta negli articoli della presente legge si richiede di sentire il parere delle Commissioni consiliari competenti, il parere si intende favorevolmente espresso se la Commissione competente non si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta.

## **ARTICOLO 51**

Norme abrogate

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e, in particolare,:

- legge regionale 28.03.2000 n. 7
- legge regionale 08.09.1993 n.34
- legge regionale 08.03.1985 n.17
- legge regionale 25.01.1983 n.16
- legge regionale 23.02.1982 n.11
- legge regionale 24.04.1980 n. 27
- legge regionale 28.06.1978 n. 19
- legge regionale 26.05.1975 n.40

## **ARTICOLO 52**

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
**F.to Angelo Vecchione**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott. Aniello Napolitano**

---

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Aniello Napolitano

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

---

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto segretario capo certifica:

<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno.....</p> <p>E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Dal Municipio, li.....</p> <p>Il Messo Comunale F.to come all'originale</p> <p>Il Segretario Comunale F.to come all'originale</p>	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Publicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno.....al.....</p> <p>e contro di essa.....sono stati presentati reclami.</p> <p>Dal Municipio, li.....</p> <p>Il Messo Comunale F.to come all'originale</p> <p>Il Segretario Comunale F.to come all'originale</p>
--	---

---

**ESECUTIVITA'**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- il giorno ..... perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
- il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art.134, comma 3);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to come all'originale

Dalla Residenza Comunale, li.....

---

Immediatamente esecutiva